

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ROSATI, PINTO, COVIELLO, COVELLO,
D'AMELIO, IANNI, SARTORI, ANGELONI, GUZZETTI, MONTRESORI,
MANZINI, BONORA, BAUSI, FONTANA Elio e PATRIARCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1987

Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette

ONOREVOLI SENATORI. – 1. Il presente disegno di legge riproduce il testo predisposto dalla 9ª Commissione (Agricoltura) nella passata legislatura e risultante dalla unificazione di tre distinti disegni di legge d'iniziativa parlamentare aventi come firmatari, rispettivamente, i senatori Melandri, Della Briotta e Cascia.

L'importanza del problema e l'urgenza di provvedere alla sua organica disciplina consigliano di ripartire dal punto in cui il lavoro parlamentare era stato interrotto. Aggiornamenti e miglioramenti potranno infatti essere introdotti con la nuova discussione, ma su una base comunemente acquisita con un approccio culturale e giuridico che non va disperso dopo tante attese e tanti ritardi. Non può essere del resto sottovalutato il significato di

una moderna disciplina delle competenze e degli interventi volti alla salvaguardia della ricchezza costituita dall'ambiente naturale, un tema sul quale si polarizzano crescenti sensibilità e domande economiche, sociali e politiche.

2. – Il problema della tutela dell'ambiente naturale e della regolamentazione istitutiva e gestionale delle aree protette (parchi e riserve naturali in particolare) è stato più volte all'attenzione del Senato, sia attraverso l'attuazione di indagini di grande rilievo ed ampiezza sia in relazione alla presentazione e all'avviato esame di qualificate iniziative parlamentari e governative per la definizione di una legge-quadro per l'istituzione di parchi nazionali in zone particolarmente idonee del nostro territorio.

All'interesse del Senato per il problema, si è accompagnato un ampio dibattito nella società civile, la quale, unitamente al crescente disagio per taluni effetti degenerativi sull'ambiente naturale apportati dallo sviluppo economico, registrava anche una più viva consapevolezza dell'urgenza e importanza del problema della salvaguardia e/o del recupero delle risorse naturali, quale condizione per uno sviluppo qualitativamente più equilibrato; un problema che, come è noto, la grande stagione delle trasformazioni culturali, economiche e sociali del Paese, rapida ed, anche per questo, inevitabilmente squilibrata, non aveva saputo percepire ed apprezzare in tutta la sua ampiezza e rilevanza.

Il testo che viene ora presentato alla vostra attenzione tiene conto del complesso dibattito svoltosi nelle istituzioni e nella società civile, un dibattito caratterizzato da aspetti negativi (come la frequente incomunicazione tra i soggetti interessati; le polemiche che percorrono l'opinione pubblica; i rivendicazionismi delle parti in causa), ma anche da aspetti fortemente positivi, quali una sensibilità più matura ed esigente ed una coscienza più accorta in ordine alle condizioni qualitative dello sviluppo che, a sua volta, presentandosi con caratteri fortemente diversi oggi da quelli degli anni passati, consente più approfondite valutazioni di prospettiva.

È questa diversa situazione che ci sollecita a valutare il problema quale momento del più ampio obiettivo di un diverso rapporto tra uomo e ambiente; essendo chiare, per di più, la peculiarità e la singolare delicatezza di questo rapporto per quanto specificatamente ci riguarda: i beni naturali, una volta distrutti, non si ricostituiscono; il danno arrecato è generalmente irreversibile. Da questo deriva un ovvio dovere di prudenza e di realismo.

Al di là dello specifico campo oggetto del presente disegno di legge, resta, pertanto, ferma l'ovvia esigenza di vedere promossa una generale efficace protezione dell'immenso patrimonio naturale che l'Italia ha la fortuna di possedere e il cui ulteriore deterioramento costituirebbe una perdita dalle incalcolabili conseguenze negative sulle presenti e sulle future generazioni.

3. - Appare dunque chiaro che la costituzio-

ne di taluni territori, particolarmente ricchi di valori naturalistici, scientifici, estetici, in aree protette, va considerato un momento importante ma non sufficiente di una più generale politica di tutela del patrimonio naturale del Paese, oltrechè ovviamente di una politica complessiva dell'ambiente, entro la quale più propriamente una politica delle aree protette possa organicamente e coerentemente collocarsi, e senza della quale la stessa pur estesa istituzione di aree naturali protette perderebbe buona parte della sua efficacia e del suo significato: l'ambiente non si difende a spicchi, nè il patrimonio naturale può essere ricondotto *in toto* alle aree protette.

E tuttavia, l'istituzione di queste in misure qualitativamente e quantitativamente adeguate, ed una loro corretta ed efficace gestione, assumono un significato che vale la pena, in questa sede, di sottolineare con particolare attenzione. Detta istituzione, infatti:

a) persegue con organicità e rigore la salvaguardia di ecosistemi ad alta densità di valori, generalmente sottoposti a rischi e tensioni socio-economiche rilevanti, sottraendoli alla normale fruizione umana (come per le riserve naturali, specie integrali), o regolamentandola in modo preciso al fine di non turbare o distruggere il complessivo delicato equilibrio;

b) qualifica emblematicamente la politica ambientale di una nazione, rappresentandone uno dei punti certamente più significativi;

c) svolge una funzione educativa diretta ed indiretta, verso le giovani generazioni in particolare, ma anche nei riguardi di tutta la società, che è chiamata a confrontarsi con una realtà ricca di problemi, di esigenze, di suggestioni altamente formative;

d) stimola ed agevola la ricerca scientifica in importanti campi della conoscenza umana, creando le condizioni necessarie perchè essa possa adeguatamente esplicarsi;

e) può concorrere, in modo determinante, al recupero di vaste zone interne, marginali o marginalizzate, del Paese, promuovendo interventi e innescando processi di sviluppo atti a togliere dall'isolamento e dal sottosviluppo dette zone, e contribuendo a reinserirle in un più vitale circolo economico-civile-culturale.

Si tratta, dunque, di un capitolo certamente limitato ma sicuramente importante di una politica ambientale di una nazione; e la mai interrotta attenzione verso le aree naturali protette e i problemi della loro gestione; la persistente tenace richiesta che ad una loro estensione si pervenga; la estrema sensibilità con la quale le vicende e i problemi delle aree naturali protette esistenti vengono seguite da crescenti aliquote della pubblica opinione, del mondo scientifico, dei giovani, pone alla classe politica il dovere di intervenire. La situazione del nostro Paese non può, infatti, esser considerata soddisfacente.

4. - Quanto all'estensione delle aree protette: se si ipotizza, come è stato fatto in altra sede, l'obiettivo finale da perseguire nell'8,10 per cento del territorio nazionale da costituire in aree protette, non si raggiungono nel nostro Paese valori superiori al 3/3,5 per cento, comprendendo in questa cifra tutte le aree statali e regionali, costituite o in fase di avviata istituzione. Abbiamo nel nostro Paese: cinque parchi nazionali, un centinaio di riserve naturali dello Stato per una superficie complessiva di 110 mila ettari, cinque parchi regionali ed una trentina di riserve naturali regionali.

Va ancora notato che sono state costituite non più di un paio di riserve naturali marine, sulle venti programmate dalla legge n. 979 del 1982, per la difesa del mare; e va altresì rilevato il fatto che per le grandi aree poste a cavallo di due o più Regioni, pur essendo generalmente condivisa l'esigenza di andare alla costituzione di grandi parchi naturali, nulla si è in realtà potuto concretizzare; che, anzi, detti ecosistemi (come ad esempio il comprensorio del Delta-Padano) rischiano di essere spostati in parchi regionali, che pongono con forza il problema della unità ecologica-naturalistica dei territori interessati. Va, infine, rilevato che l'azione delle Regioni, pur diversa da zona a zona, non appare ovunque soddisfacente; ed a ciò ha certamente contribuito la mancanza di una legge-quadro, la cui urgenza si presenta, pertanto, evidente.

In conclusione, alla istituzione del Ministero dell'ambiente, con la quale è stata introdotta nell'ordinamento una importante serie di istituti per la definizione e gestione della politica ambientale (consiglio nazionale, comi-

tato tecnico-scientifico nazionale, servizio per la conservazione della natura, ristrutturazione del servizio geologico) e con la quale è stato costituito un preciso punto di riferimento anche per una politica di tutela del patrimonio naturale, con precisi poteri di individuazione delle aree di alto valore naturalistico, di intervento per l'imposizione di norme di salvaguardia, di vigilanza su tutte le aree protette naturali statali, va accompagnata l'emanazione di una normativa quadro, che organicamente regoli la materia e consenta ai molteplici soggetti interessati di muoversi secondo criteri collaborativi ed incisivi.

5. - Nella IX legislatura sono stati approvati sulla base dei tre disegni di legge di iniziativa parlamentare (Della Briotta ed altri; Melandri ed altri; Cascia ed altri), numerosi punti e problemi di non facile soluzione e tuttavia di capitale importanza ai fini di una equilibrata, razionale, efficace organizzazione normativa della istituzione e gestione delle aree naturali protette, di interesse nazionale, regionale e locale.

Detti problemi, possono, in breve, essere raggruppati in alcuni principali capitoli quali:

- a) finalità della legge e della tutela; rapporto tra conservazione e sviluppo;
- b) istituzione delle aree naturali protette;
- c) gestione delle aree naturali protette;
- d) competenze dello Stato centrale e delle Regioni in materia;
- e) pianificazione e sviluppo: strumenti relativi;
- f) finanziamento.

A questi problemi si volgerà ora l'attenzione della presente relazione sul testo risultante dall'unificazione dei citati tre disegni di legge e che ora si ripropone all'esame del Senato.

6. - *Finalità della legge e della tutela.* - Esse sono ampiamente indicate agli articoli 1 e 2. Basterà rilevare che cooperazione ed intesa tra Stato centrale, Regioni ed enti locali, coordinamento e indirizzo del Ministero dell'ambiente sono ritenuti punti essenziali. È ribadito il diritto dei cittadini all'informazione, alla partecipazione e all'azione, ed il relativo dovere di rispettare le risorse naturali del Paese; alle istituzioni pubbliche, di rendere effettivo il

diritto-dovere di cui sopra. Le particolari condizioni di vulnerabilità e i particolari valori presenti motivano le specifiche ragioni di tutela di un'area, per queste sottoposta a permanente sorveglianza scientifica.

Di particolare rilievo il comma 4 dell'articolo 2 che afferma con forza, accanto all'obiettivo della conservazione dei valori dell'area, quello del miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo delle popolazioni residenti.

Di fronte al problema del rapporto tra conservazione e sviluppo nelle zone interessate, che travaglia più di altri il dibattito volto ad individuare idonei strumenti di tutela, le norme in esame assumono la linea della tutela delle risorse naturali «con l'uomo e attraverso il suo concorso».

L'insieme delle norme proposte parte dalla convinzione che ciò sia non solo possibile ma reciprocamente utile per i due protagonisti, l'uomo e la natura, in un rapporto costante e necessario: in prospettiva, le popolazioni residenti possono trarre sicuri vantaggi da una intelligente e ben organizzata azione di salvaguardia delle risorse naturali; e il bene naturale richiede generalmente, per una sua sopravvivenza finalizzata, la presenza dell'uomo.

Si tratta di un equilibrio denso di problemi e di difficoltà; diverso e diversamente articolabile nelle diverse situazioni; da ricercare sul crinale di una compatibilità che può talora presentarsi ardua o di dubbia realizzazione, specie in presenza di chiusure culturali oltreché di interessi divergenti o come tali presentati. Ma si ritiene che nella situazione del nostro Paese la conservazione dinamica delle risorse naturali costituisca l'obiettivo e l'impostazione più idonea, non negandosi con ciò, ovviamente, l'esigenza di interventi caratterizzati da rigide forme di vincolo, funzionali ad obiettivi di carattere scientifico od alla salvaguardia di valori di eccezionale rilievo, come è il caso delle riserve naturali integrali.

La convivenza uomo-natura è un rischio costante, ma è anche una esigenza ineludibile: chi voglia prescindere esaspera una conflittualità pericolosa, incoraggiando forme di reazione e di chiusura che mettono a repentaglio la stessa sopravvivenza del bene che si vuole tutelare.

Quanto sopra motiva la tensione, sottesa a

tutto l'insieme delle norme proposte, nella evidente ricerca di un equilibrio che costituisca contemperamento e sintesi delle diverse esigenze, alla luce di una duplice considerazione:

a) che ad una «resa economica» dell'area naturale protetta si può e si deve puntare, sempre che si guardino le situazioni in prospettiva, lungo l'arco di un certo numero di anni. Nell'immediato, tutela ambientale ed esigenze economiche possono presentarsi come realtà divergenti;

b) che, in ragione del «servizio» che all'intera comunità nazionale o regionale rendono le popolazioni sottoposte ai vincoli dell'area protetta, ad esse ed alle loro esigenze sono dovute una considerazione ed un riscontro concreti.

Se viene perseguita la tutela di valori non strettamente economici, affermandone l'interesse generale rispetto ad eventuali interessi zionali contrastanti, occorre trarne le conseguenze, anche in ordine all'intensità degli interventi a beneficio e/o compenso per le popolazioni locali.

Le esigenze di vita e di sicurezza delle popolazioni locali non possono essere in nessun momento dimenticate e ciò anche perché possa aversi quell'area di ampio e generale consenso, che solo può portare alla reale tutela dei beni naturali protetti.

7. - *Istituzione delle aree naturali protette.* - Vi provvedono lo Stato centrale, le Regioni, gli enti locali, i privati secondo i seguenti criteri:

a) è da ritenersi, in adesione al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che la competenza per l'istituzione di aree protette debba, in via generale, essere riservata alle Regioni e, sulla base di programmi regionali, agli enti locali.

È, peraltro, previsto che, ove il programma nazionale di cui all'articolo dichiara una zona di interesse nazionale o internazionale, in essa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere della Regione, possa essere istituita una riserva naturale dello Stato. Il decreto stabilirà a chi debba essere affidata la gestione della riserva stessa.

Si tratta, ovviamente, di casi limitati ed eccezionali.

Quanto ai Parchi nazionali, tenuto conto della istituzione di cui all'articolo 23, il testo all'esame non prevede alcun ulteriore intervento dello Stato centrale. Ovviamente, il Parlamento è, in questa come in ogni altra materia, sovrano;

b) agli enti locali ed ai soggetti privati ritenuti idonei è riconosciuta la facoltà di andare alla costituzione di aree protette di carattere locale, sulla base di apposita normativa regionale e semprechè dette aree siano comprese nei programmi regionali. Si vedano al riguardo gli articoli 2, comma 2, 19, comma 4, 14, comma 1.

8. - *Gestione delle aree protette; partecipazione; sorveglianza scientifica.* - I problemi di cui al presente capoverso sono stati risolti dal testo all'esame secondo i seguenti criteri:

a) al Consiglio nazionale dell'ambiente, di cui alla legge istitutiva del Ministero, è stato affiancato (articolo 3) un Comitato speciale per le aree naturali protette, con larghi compiti di proposta, di concorso, di parere al Ministro, allo stesso Consiglio nazionale, alle Regioni, agli organismi gestori delle singole aree naturali protette. Detto Comitato, peraltro suggerito dall'articolo 11 della citata legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, è stato ritenuto opportuno in considerazione delle particolarità e complessità dei problemi attinenti alle aree naturali protette, anche per non appesantire ulteriormente l'agenda del Consiglio nazionale dell'ambiente e del Comitato tecnico scientifico nazionale;

b) alla gestione delle aree protette di interesse regionale e locale (capo III del testo unificato) provvedono gli organismi che la legge regionale (articolo 16) o l'atto del Consiglio regionale (articolo 19) costituiranno ed indicheranno. Viene peraltro precisato che agli enti locali territoriali ne venga di norma affidata la gestione, senza con ciò escludere altri soggetti pubblici e privati;

c) delle riserve naturali dello Stato oggi esistenti, onde meglio assicurare l'unitarietà di indirizzo richiesta dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, si è ritenuto di prevedere il mantenimento in gestione al Corpo forestale dello Stato; mentre per le nuove riserve naturali statali

che, in via straordinaria e sulla base di una esplicita previsione del programma nazionale di cui all'articolo 4, dovessero essere costituite, sarà lo stesso decreto istitutivo a precisare quale debba essere l'organismo di gestione (articolo 13);

d) per i Parchi nazionali, acquisito per generale consenso che l'ente con personalità giuridica di diritto pubblico appare tuttora essere la soluzione giuridica preferibile, è previsto un Consiglio direttivo di nomina del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dell'agricoltura, d'intesa con le Regioni interessate; Consiglio del quale devono essere chiamati a far parte, per la metà dei suoi componenti, i rappresentanti dei Sindaci del territorio interessato, e, per l'altra metà, esponenti designati dal Ministro d'intesa con le Regioni interessate. Ciò sembra consentire, da una parte, una adeguata e, di fatto, maggioritaria presenza di rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, dall'altra una presenza significativa (e che si auspica qualificata ed esperta) degli organi centrali dello Stato.

Nell'adozione dell'intesa (mancando la quale, dopo il periodo di un anno, subentrano i poteri sostitutivi del Ministro) Governo, Regioni ed enti locali devono anche tenere presenti (articolo 7, comma 3) gli interessi economici e culturali maggiormente presenti nell'area interessata.

Secondo l'opinione della Commissione che riferì sull'argomento nella IX legislatura, la soluzione adottata può chiudere una disputa protrattasi fin troppo lungamente e che ha visto contrapposti illogicamente lo Stato centrale, le Regioni e gli enti locali: appare infatti chiaro, sulla base delle esperienze verificate, che, senza un coinvolgimento di fondo delle rappresentanze locali, la gestione di un'area naturale protetta è destinata a suscitare una conflittualità permanente e pericolosa, in prospettiva vanificatrice delle stesse possibilità di tutela dei valori dell'area; ed è altresì chiaro che, senza una qualificata, seppure non maggioritaria, presenza della rappresentanza del livello nazionale, la concitazione locale, il pregiudizio o almeno il sospetto, gli stessi interessi talora assai forti e in contrasto con le finalità istitutive dell'area, che più direttamen-

te premono sul Parco tentandone l'assoggettamento a fini speculativi o di pseudo sviluppo, possono compromettere i valori delicati e non rigenerabili dell'area.

Nella struttura proposta si ritiene sia stata adottata una linea di equilibrio che tiene conto delle molteplici esigenze prospettate: situazione per situazione potranno poi, il Ministro, le Regioni, i Comuni, trovare gli accordi migliori per la più rispondente struttura del Consiglio direttivo e per la migliore gestione del Parco;

e) d'altra parte, a garantire la salvaguardia dei valori che si vogliono tutelare, concorre, in maniera qualificante, la permanente sorveglianza scientifica esercitata dalla Commissione dei Nove di cui all'articolo 7, comma 5, le cui funzioni e la cui costante presenza, sia pure senza essere vincolante in ordine alle decisioni adottate dal Consiglio direttivo, non potranno non essere determinanti per la valutazione dei punti e problemi essenziali della vita del Parco;

f) sulla corretta gestione dei Parchi nazionali, infine, oltre al potere di vigilanza di cui all'articolo 5 della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente (richiamata nel testo), potrà poi favorevolmente influire la efficienza e qualificazione del Corpo forestale dello Stato per il quale, con l'articolo 6, vengono riprese e meglio specificate le indicazioni normative di cui al citato articolo 5 della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente. Ciò tuttavia non esclude nè la costituzione od utilizzazione, da parte del Parco nazionale, di un proprio Corpo di Guardie del Parco (istituto largamente e proficuamente utilizzato in tanti grandi parchi europei ed americani) nè l'utilizzo di altro personale volontario o convenzionato, come potrebbero essere, ad esempio, i giovani obiettori di coscienza.

9. - *Competenza dello Stato centrale e delle Regioni.* - Poichè il problema delle competenze, in materia di tutela del patrimonio naturale, è stato oggetto di ampio dibattito, appare qui opportuno riassumerne sinteticamente i termini, relativamente alle norme del presente disegno di legge.

In sintesi, restano attribuiti allo Stato centrale, oltre al generale potere di indirizzo e coordinamento, particolarmente i seguenti punti:

la formazione ed approvazione, in costante collegamento e proposta con le Regioni, del programma nazionale delle aree protette (articolo 4);

i compiti di concorso, proposta e parere del Comitato di cui all'articolo 3 (entro il quale, peraltro, sono ben rappresentati Regioni ed enti locali);

la gestione delle riserve naturali dello Stato oggi esistenti;

la istituzione di nuove riserve naturali dello Stato, semprechè le preveda il programma nazionale elaborato, come sopra detto, col concorso delle Regioni;

la nomina del Presidente dei Parchi nazionali, dei rispettivi Consigli direttivi d'intesa con le Regioni, delle Commissioni scientifiche relative;

il potere sostitutivo, nei casi in cui Regioni od enti locali non adempiano a precisi obblighi di legge entro i termini previsti (norme di salvaguardia, redazione del programma, designazione dei membri del Consiglio direttivo, approvazione del piano e del regolamento...);

il finanziamento dei Parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato, auspicabilmente con il concorso delle Regioni, sulla base di appositi accordi di programma.

Restano attribuite alle Regioni principalmente i seguenti punti, oltre, ovviamente, all'intera competenza per quanto riguarda le aree naturali protette di interesse regionale e locale (capo III):

l'approvazione del piano territoriale del Parco nazionale (articolo 8);

la delimitazione della zona contigua al Parco nazionale e la disciplina delle attività produttive, ricreative, di sviluppo, di caccia e pesca, in esse sviluppate;

l'approvazione del regolamento dei Parchi nazionali (articolo 9);

l'espressione del parere in ordine al regolamento di gestione di una riserva naturale dello Stato (articolo 13);

l'esercizio del potere sostitutivo nei riguardi degli enti locali, nel caso del mancato adeguamento degli strumenti urbanistici al piano del Parco;

l'esercizio dell'intesa per la determinazione della struttura dei Consigli direttivi e per la

emanazione del decreto istitutivo dei 7 nuovi Parchi nazionali di cui all'articolo 23, nonché dei Consigli direttivi di tutti i parchi nazionali esistenti, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

il parere in ordine al provvedimento ministeriale di applicazione delle norme della presente legge ai Parchi nazionali esistenti (articolo 24).

Pare di poter osservare che il complesso della normativa proposta è del tutto coerente con quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616, tale da consentire che il rapporto Stato-Regioni in materia possa avviarsi verso una fase profondamente costruttiva e collaborativa, quale esigono le imponenti esigenze del settore.

In particolare, la individuazione, una volta per sempre, delle aree di interesse nazionale (i parchi esistenti e quelli istituendi ai sensi dell'articolo 23, le riserve naturali esistenti), e le norme quadro di cui al capo III (che potranno consentire un'azione delle Regioni auspicabilmente più incisiva in materia) possono costituire punto di riferimento chiaro per quella politica coordinata di tutela del patrimonio naturale del Paese, di cui è vivamente sentita la necessità.

10. - *Pianificazione e sviluppo.* - Non sembra particolarmente necessario diffondersi, in questa relazione, in merito agli strumenti di piano previsti per la gestione delle aree naturali protette, dei parchi naturali; in particolare: il piano (articoli 8 e 17), il regolamento (articoli 9 e 17), il piano di sviluppo (articoli 11 e 18), la disciplina dei rapporti tra piano del Parco e strumenti urbanistici degli enti locali (articoli 10 e 17). Una diretta lettura del testo ne potrà far risaltare l'essenzialità, pur nella complessità dei problemi che si affrontano.

Pare, invece, opportuno richiamare l'attenzione, in questa sede, sugli articoli 11, 12 e 18, che portano al concreto, con incisiva normativa, il soddisfacimento della esigenza che un'area protetta (un parco in modo particolare) costituisca un vero e proprio fattore di

dinamica ripresa di attività, di ricollegamento di aree marginali o marginalizzate al più ampio contesto economico-sociale e territoriale entro il quale sono collocate, di sviluppo complessivo delle popolazioni residenti.

Il programma di sviluppo e la priorità sui finanziamenti nazionali e regionali, prevista per la realizzazione di importanti interventi su dette aree, creano una base solida, ancorchè forse ancora insufficiente, per fare di un Parco uno strumento di ripresa, non contro i valori naturali presenti ma anzi da essi partendo per l'avvio dell'auspicato necessario processo di sviluppo. D'altra parte, come è stato già detto, sembra assolutamente giusto, oltre che necessario, che, nel momento in cui si chiedono sacrifici e si impongono limitazioni e vincoli, in nome e per la salvaguardia di valori nazionali, l'intera comunità nazionale concorra a superare le difficoltà e a risolvere i problemi delle aree interessate.

In merito, non si dimentichino neppure gli articoli 12 e 20, relativi sia all'obbligo di finanziare adeguatamente le aree naturali protette istituite, sia al regime degli indennizzi, determinato secondo criteri particolarmente rigorosi.

11. - Infine, per quanto riguarda il finanziamento della legge-quadro in esame, deve essere messo in rilievo lo sforzo certamente notevole, e comunque inusuale, operato dal Governo nella passata legislatura. Le risorse reperite ed impegnate, unitamente a quelle per le quali, in Commissione, il Governo aveva assunto ulteriore esplicito impegno, portano ad oltre duecento miliardi, per gli anni 1987-1989, le risorse finanziarie sulle quali poter contare. È da auspicare che tale disponibilità venga ora ribadita come indicazione di un coerente e concreto interesse verso questo importante settore della politica ambientale nazionale, una politica che il presente testo, riproposto alla vostra attenzione, onorevoli colleghi, intende contribuire a completare ed intensificare.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

FINALITÀ E STRUMENTI

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge, nel quadro degli interventi per la tutela dell'ambiente e in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, detta norme per la istituzione e la gestione delle aree protette naturali di interesse nazionale e regionale, al fine di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nella Nazione.

2. Al fine di realizzare la tutela di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione ed intesa. Spetta al Ministro dell'ambiente assicurare l'unitarietà d'indirizzo e il coordinamento.

3. La presente legge detta principi fondamentali e norme di riforma economico-sociale.

4. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie attribuzioni nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.

5. Sono fatte salve le competenze primarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di aree naturali protette, stabilite nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Principi generali e finalità della tutela. Le aree naturali protette: parchi, riserve e aree di carattere locale)

1. Gli ambienti naturali, gli equilibri biologici, le risorse naturali, oggetto di tutela giuridica, sono beni della collettività. I cittadini concorrono alla protezione dell'ambiente in cui vivono attraverso l'esercizio del diritto

all'informazione, alla partecipazione ed all'azione con il correlativo dovere di rispettare e conservare le risorse naturali del Paese. Le istituzioni pubbliche promuovono le condizioni che rendono effettivo il diritto-dovere di cui sopra. Gli strumenti di programmazione economica, urbanistica e sociale, gli interventi pubblici e privati sul territorio, le attività produttive, sono predisposti ed attuati in conformità ai principi di cui sopra.

2. Si definiscono aree naturali protette quei territori che, per i particolari valori presenti o per le particolari condizioni di vulnerabilità, sono sottoposti a regime speciale di tutela, caratterizzato da una permanente sorveglianza scientifica. Le Province, le Comunità montane, i Comuni e le forme associative di tali enti concorrono al perseguimento delle finalità di protezione del patrimonio naturale partecipando, nelle forme previste dalla presente legge e dalle leggi regionali, alla gestione delle aree naturali protette ed istituendo aree protette a carattere locale, in conformità alle disposizioni della legge regionale. Cittadini singoli o associati, nel rispetto delle norme emanate dallo Stato e dalle Regioni, possono ottenere dall'autorità competente l'autorizzazione alla costituzione di riserve naturali su terreni di loro proprietà od in loro legittimo possesso.

3. Le aree protette sono istituite per una o più delle seguenti finalità:

a) protezione e ricostituzione di ambienti o paesaggi naturali, o di uno o più ecosistemi di rilevante interesse;

b) protezione e ricostituzione di specie sia vegetali che animali, di comunità biotiche e dei loro *habitat*, segnatamente se rari e in via di estinzione o non più presenti nella zona;

c) salvaguardia di biotopi e di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante valore storico, scientifico, culturale e didattico, scenico e paesaggistico;

d) mantenimento o creazione di luoghi di sosta per la fauna selvatica, sui grandi percorsi migratori della stessa;

e) realizzazione di programmi di studio o di ricerca scientifica, con particolare riguardo a quella interdisciplinare, in ordine ai caratteri e alla evoluzione della natura, della vita, delle attività dell'uomo, nel loro sviluppo storico;

f) miglioramento del rapporto uomo-ambiente, con particolare riguardo alle attività agro-silvo-zootecniche;

g) recupero di aree marginali e ricostruzione e difesa degli equilibri idrogeologici;

h) educazione alla conservazione della natura attraverso la conoscenza degli ambienti naturali e la visita orientata delle aree protette.

4. L'istituzione di un'area naturale protetta persegue, unitamente alle prioritarie esigenze della protezione, conservazione e riqualificazione dei valori naturali presenti sull'area e della ricostituzione di quelli deteriorati e scomparsi, il miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo delle popolazioni residenti.

5. Le aree naturali protette si distinguono in parchi, riserve e aree di carattere locale.

6. I parchi sono costituiti da sistemi territoriali contenenti uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, in cui le attività dell'uomo sono esercitate in un regime di reciproca compatibilità con la conservazione dei valori naturali.

7. Le riserve sono istituite in zone del suolo e delle acque, generalmente di limitata estensione e prive di consistenti nuclei abitati, nelle quali la presenza di valori naturalistico-ambientali, scientifici, culturali, educativi, paesaggistici è meritevole di tutela particolarmente rigorosa. Per le riserve poste all'interno di un parco naturale o con esso confinanti, vengono assicurati, dagli organismi direttivi, criteri omogenei di gestione.

8. Le aree protette marine sono disciplinate dagli articoli 25 e seguenti della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano ad esse, in quanto compatibili, le norme contenute nella presente legge.

Art. 3.

(Comitato nazionale per le aree naturali protette)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero dell'ambiente, il Comitato tecnico scientifico

per le aree protette naturali. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o da un suo delegato ed è composto da esperti la cui competenza è attestata da curriculum scientifico. Essi sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e scelti:

- a) tre dal Ministro dell'ambiente;
- b) tre dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
- c) tre su rose di nomi formulati dall'Associazione nazionale Comuni italiani, dall'Unione delle Province d'Italia, dall'Unione nazionale Comuni, Comunità, enti montani;
- d) quattro su rose di nomi formulate dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- e) quattro su rose di nomi proposte dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale delle ricerche.

2. Il Comitato:

- a) contribuisce alla elaborazione del progetto di programma nazionale di cui all'articolo 4;
- b) formula le proprie osservazioni su ciascuno schema di proposta di cui al comma 1 dell'articolo 13;
- c) formula proposte e indicazioni al Ministro dell'ambiente, anche ai fini della emanazione da parte del Governo di atti di indirizzo e coordinamento;
- d) propone all'organo competente la dichiarazione di interesse nazionale o internazionale di un'area, anche ai fini dell'inserimento, nel sistema internazionale delle aree naturali protette, di riserve esistenti o da istituire;
- e) esamina le proposte e i progetti per l'istituzione o l'ampliamento di riserve e parchi, che ad esso vengano sottoposti dagli organi centrali dello Stato, dalle Regioni, dagli enti locali o da altri organismi pubblici e privati, ed esprime in merito il proprio parere;
- f) esprime pareri per la protezione delle zone umide e per l'applicazione sul territorio italiano delle convenzioni internazionali riguardanti la protezione del patrimonio naturale;
- g) propone criteri ed indirizzi per la formazione del personale tecnico, scientifico

ed amministrativo da impiegare nella gestione delle aree naturali protette;

h) svolge ogni altro compito previsto dalla presente legge.

3. I compiti di segreteria del Comitato sono svolti dal Servizio per la conservazione della natura del Ministero dell'ambiente. Dell'attività del Comitato è data adeguata pubblica informazione.

Art. 4.

(Programma nazionale)

1. Il Ministro per l'ambiente, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle indicazioni e proposte formulate dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dagli enti locali, da associazioni ed organismi di carattere nazionale e regionale operanti in materia, redige il progetto di programma nazionale degli interventi per la protezione del patrimonio naturale della Nazione.

2. Il programma:

a) indica gli obiettivi da conseguire e gli interventi da eseguire per la conservazione della natura, con speciale riferimento alla salvaguardia della flora e della fauna, del mare e delle coste, dei fiumi, dei laghi e delle loro sponde;

b) stabilisce gli indirizzi generali per l'attività delle Regioni in materia, anche al fine di coordinare le iniziative di competenza;

c) dichiara l'interesse nazionale e internazionale di un'area naturale, precisando il tipo di protezione da adottare ed il termine entro il quale l'area naturale protetta deve essere istituita;

d) indica, su proposta delle Regioni interessate, le principali aree di interesse regionale, da sottoporre a tutela;

e) indica criteri e limiti della fruizione delle aree protette;

f) indica le zone da sottoporre a riserva integrale;

g) indica, sulla base della ricognizione dello stato delle aree naturali protette, le misure prioritarie, gli obiettivi ed i vincoli per conseguire il ripristino degli ambienti naturali, degli equilibri biologici e delle risorse naturali

compromesse dall'azione dell'uomo o dagli eventi naturali.

3. Il programma dovrà inoltre contenere le proposte di classificazione delle aree protette sia terrestri che marine, tenuto conto degli accordi internazionali, nonché delle raccomandazioni e degli studi delle organizzazioni internazionali competenti in materia. Ciascuna area naturale protetta avrà diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

4. Il progetto di cui sopra è inviato alle Amministrazioni statali e alle Regioni interessate, che sono tenute, entro quattro mesi, a far conoscere le proprie osservazioni. Scaduto tale termine, il Ministro, tenuto conto delle osservazioni e proposte formulate dal Comitato di cui all'articolo 3, predispone il testo definitivo del programma, da sottoporre, entro i due mesi successivi, all'esame del Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il programma è approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

5. Col medesimo procedimento, il programma è aggiornato, una prima volta dopo tre anni, e successivamente ogni cinque anni.

Art. 5.

(Misure di salvaguardia. Interventi)

1. Sui territori individuati dal programma nazionale come aree da proteggere, le Regioni, entro novanta giorni dall'approvazione del programma nazionale, adottano, previa perimetrazione provvisoria, specifiche adeguate misure di salvaguardia.

2. In caso di inerzia da parte delle Regioni, entro i successivi trenta giorni, provvede il Ministro dell'ambiente.

3. Le misure hanno efficacia sospensiva nei confronti degli strumenti urbanistici e della esecuzione di opere pubbliche e private nelle parti in cui siano in contrasto. Esse rimangono in vigore fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al piano dell'area naturale protetta, di cui agli articoli 8 e 17.

4. L'inosservanza di tali misure comporta la riduzione in pristino a spese del trasgressore.

Sono solidalmente responsabili, per le spese, il committente e il direttore dei lavori.

5. Quando le misure di salvaguardia comportino la sospensione o la limitazione di attività economiche in atto devono essere previsti adeguati interventi a favore dei soggetti interessati.

6. Contestualmente all'adozione delle misure di salvaguardia le Regioni approvano specifici interventi di sviluppo per la corretta utilizzazione delle aree da proteggere e di quelle limitrofe.

7. Nei casi in cui avvenimenti di carattere eccezionale compromettano ambienti naturali specifici od equilibri biologici, il Ministro dell'ambiente adotta urgenti temporanee misure di salvaguardia, valide fino all'intervento della Regione competente.

8. Nelle aree indicate dal programma nazionale, fino all'adozione delle misure di salvaguardia è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti.

Art. 6.

(Vigilanza, prevenzione e repressione)

1. Sono attribuiti al Corpo forestale dello Stato, in attesa della relativa nuova disciplina, i compiti di vigilanza per la tutela del patrimonio naturale, e di prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi connessi. Restano fermi gli altri compiti del Corpo forestale dello Stato previsti nell'ordinamento vigente, ivi comprese le particolari attribuzioni del personale con funzioni di polizia, nonchè le attribuzioni delle Regioni a statuto ordinario e la potestà di autonomo ordinamento del Corpo forestale, propria delle Regioni a statuto speciale.

2. Per le attività di vigilanza, prevenzione e repressione nelle aree naturali protette, le Regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato. È stipulata, a tale scopo, apposita convenzione tra la Regione interessata e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che può anche prevedere l'affidamento in gestione al Corpo stesso di riserve naturali di interesse regionale e locale.

3. Gli enti amministratori di Parchi nazionali e regionali, ove non ritengano di avvalersi di proprio idoneo personale, si avvalgono del Corpo stesso per l'espletamento dei compiti di sorveglianza e di gestione, sulla base di apposite convenzioni.

4. Laddove le aree naturali protette regionali e locali costituiscano unità organiche territoriali con beni silvo-pastorali di enti locali e proprietà collettive, le Regioni si avvalgono, di norma, per l'attività di sorveglianza, degli organismi di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed all'articolo 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

5. Il personale di vigilanza dei parchi e delle altre aree naturali protette, dipendente da enti pubblici, è agente di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato. I privati assicurano la sorveglianza delle aree protette da loro gestite mediante guardie giurate.

6. Per consentire alle amministrazioni interessate di provvedere alla adeguata formazione del personale tecnico superiore sono promossi, a cura del Ministero dell'ambiente, appositi corsi di formazione ed aggiornamento.

CAPO II

AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE NAZIONALE. PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI DELLO STATO

Art. 7.

(Organi di gestione)

1. Per ciascun Parco nazionale è istituito, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 2 luglio 1986, n. 349, amministrato da un consiglio direttivo composto dal presidente e da non più di diciotto membri.

2. Il presidente del Parco è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni interessate, tra persone di sperimentata

competenza in materia di tutela della natura e dell'ambiente; ha la legale rappresentanza dell'ente e ne indirizza e coordina le attività; esplica le funzioni che gli sono attribuite dal consiglio direttivo ed adotta i provvedimenti urgenti indifferibili, che sottopone alla ratifica del consiglio nella seduta immediatamente successiva.

3. Il consiglio direttivo del Parco è nominato dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previa intesa con le Regioni interessate, tenuto anche conto degli interessi economici e culturali maggiormente presenti sul territorio del Parco. La metà dei membri del consiglio è designata al Ministro dall'assemblea dei sindaci dei Comuni il cui territorio ricade, tutto o in parte, entro i confini del Parco, con voto limitato ai due terzi dei membri da eleggere. L'assemblea è convocata e presieduta dal sindaco del Comune maggiormente popolato. Ove l'assemblea non provveda alla designazione entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1, provvede il Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni interessate. Ove l'intesa di cui al comma 1 non venga raggiunta entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto istitutivo dell'ente Parco, si applica quanto previsto al comma 3 dell'articolo 23. Il consiglio direttivo delibera in merito all'attività del Parco, con particolare riferimento al bilancio preventivo e consuntivo, ai piani generali e speciali del Parco, ai regolamenti. Esso si riunisce almeno tre volte all'anno. Per la validità delle sue deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Per ciascun ente Parco è costituito un collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e composto da tre membri effettivi e due supplenti, designati rispettivamente i primi dal presidente della Corte dei conti, dal Ministro del tesoro e dal presidente della Regione principalmente interessata al Parco e i secondi dal presidente della Corte dei conti e dal presidente della Regione principalmente interessata.

5. Per ciascun Parco nazionale è costituita una Commissione tecnico-scientifica, nominata con decreto dal Ministro dell'ambiente e

composta da non più di nove esperti, scelti su rose di nomi indicati dalle Università che hanno sede nelle Regioni il cui territorio rientri in tutto o in parte entro il territorio del Parco, dal Comitato di cui all'articolo 3, da enti od istituti di rilievo nazionale che svolgono la propria attività in materia di tutela della natura e dell'ambiente. La Commissione formula agli organi di gestione del Parco ogni indicazione utile al conseguimento dei fini istituzionali del Parco stesso e alla sua migliore gestione; coordina le indagini scientifiche ritenute opportune; esprime parere preventivo sugli atti che riguardino la conservazione dei valori e caratteri fondamentali dell'area tutelata, nonchè sui piani e programmi di intervento sull'area stessa.

6. Il direttore dell'ente è nominato, a seguito di bando pubblico nazionale, dal consiglio, con contratto a termine della durata non superiore a cinque anni, rinnovabili. Egli assiste con voto consultivo alle sedute del consiglio direttivo e ne attua le deliberazioni. Il direttore è altresì incaricato della trattazione degli affari di ordinaria amministrazione, provvede a far osservare i vincoli e i divieti, le prescrizioni di legge e di regolamento; dirige i servizi ed adotta le decisioni necessarie per il loro migliore funzionamento.

7. Il presidente del Parco, i membri del consiglio direttivo, del collegio dei revisori e della Commissione tecnico-scientifica durano in carica cinque anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. I componenti degli organi nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri, durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

8. L'indennità di carica del presidente, l'indennità di presenza dei componenti del consiglio direttivo e della Commissione tecnico-scientifica, nonchè il rimborso spese, sono stabiliti con le modalità previste dall'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Ciascun Parco è inserito nella tabella IV, allegata alla legge stessa.

Art. 8.

(Piano del Parco - Aree contigue)

1. Il consiglio direttivo di ciascun Parco nazionale, entro due anni dall'entrata in vigore

della presente legge, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento del Parco. Il piano è elaborato tenendo conto degli indirizzi del programma nazionale, dei programmi regionali e delle istituzioni locali, ed è approvato con legge dalla o dalle Regioni sul cui territorio il Parco si trova, previo parere del Comitato di cui all'articolo 3.

2. Il piano del Parco approvato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della o delle Regioni interessate. I vincoli derivanti dalle prescrizioni in esso contenute sono di diretta ed immediata applicazione sia per le amministrazioni pubbliche che per i privati. Il piano del Parco costituisce, per quanto di competenza, parte integrante dei piani territoriali di coordinamento formati dalle Regioni ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e delle rispettive leggi regionali, nonchè degli altri piani. Entro sei mesi dall'approvazione del piano del Parco, i comuni interessati sono tenuti a recepire nei propri strumenti urbanistici le previsioni ed i vincoli del piano stesso; in caso di inadempienza, sono tenute a provvedere, entro i tre mesi successivi, le Regioni interessate o, in loro sostituzione, il Ministro dell'ambiente. Per le modifiche al piano del Parco, proposte successivamente alla sua approvazione, si applica la procedura di cui al comma 1.

3. Il piano del Parco dovrà, in particolare, prevedere:

a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti, caratterizzate da forme differenziate di utilizzazione, fruizione e disciplina;

b) livelli insediativi ammissibili per le residenze stabili, temporanee e turistiche, e per le attività economiche compatibili;

c) norme e criteri da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali.

4. Ai fini dell'articolazione di cui alla lettera a) del comma 3, nel piano saranno previste aree a diversa intensità di protezione. Potranno in particolare essere previste:

a) «zone di riserva integrale», nelle quali l'ambiente naturale va conservato nella sua integrità;

b) «zone di riserva generale», nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In questa zona possono tuttavia essere consentite le attività agro-silvo-pastorali e le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;

c) «zone di protezione», nelle quali sono ammesse solo costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno, rivolte specificamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco;

d) «zone di controllo», nelle quali tutte le attività di cui all'articolo 9 sono consentite, purchè non compromettano le fondamentali finalità del parco.

5. Al fine di consentire il coordinamento fra le finalità dei parchi nazionali e le scelte di sviluppo economico-sociale ed urbanistico delle aree immediatamente contigue, le Regioni, d'intesa con l'organismo di gestione del parco, determinano i confini di dette aree e adottano misure di disciplina delle attività produttive, ricreative e di sviluppo, della caccia e della pesca e delle altre attività, in esse sviluppate.

6. Al fine di assicurare la coerenza tra la disciplina posta in essere nel territorio del Parco e quella da osservare nelle aree contigue di cui al comma 5, il piano potrà indicare le norme e i criteri da applicarsi distintamente nelle diverse parti di tali aree, che dovranno essere recepiti nei rispettivi strumenti urbanistici locali, ai sensi del comma 3.

Art. 9.

(Regolamento del Parco)

1. L'esercizio delle attività consentite entro il territorio di un Parco nazionale è disciplinato da un regolamento, da adottarsi dall'organismo di gestione del Parco stesso entro tre mesi dall'adozione del piano di cui all'articolo 8. Il regolamento è approvato dalle Regioni interessate previo invio al Comitato di cui all'articolo 3, che si esprime in merito.

2. Il regolamento dispone quanto necessario per la migliore tutela dell'ambiente, della quiete,

del rispetto dei luoghi, e disciplina, in particolare:

- a) i lavori per la costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività industriali, commerciali, agricole, forestali e zootecniche;
- c) l'ammissione, la circolazione, il soggiorno del pubblico;
- d) le attività sportive, ricreative ed educative;
- e) le attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) la raccolta delle specie vegetali;
- g) il prelievo della fauna ai fini di riequilibrio biologico;
- h) l'eventuale introduzione di specie vegetali ed animali;
- i) l'uso delle acque superficiali e profonde;
- l) la coltivazione delle cave e delle miniere esistenti.

3. Nei Parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati.

4. Sulla base di quanto previsto dal piano del Parco, il regolamento determina i divieti e disciplina le deroghe ai medesimi, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del Parco e nella misura compatibile con le finalità istitutive del Parco stesso. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali.

5. Entro sei mesi dal suo insediamento, il consiglio direttivo del Parco adotta un regolamento provvisorio. Ove non provveda, si sostituisce ad esso il Ministro dell'ambiente.

Art. 10.

(Intese fra Parco e autorità locali)

1. Nell'ambito di quanto previsto dal piano del Parco, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per la realizzazione di interventi, impianti od opere nelle zone del territorio comprese entro i confini del Parco, è sottoposto al preventivo nullaosta dell'organismo di gestione del Parco stesso. Dell'avvenuto rilascio deve essere data immediata comunicazione al pubblico mediante affissione nell'albo degli avvisi del Comune interessato nonchè nella

sede principale dell'ente Parco. Avverso il rilascio è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia interesse. Il nullaosta di cui sopra non è necessario per le concessioni e le autorizzazioni relative alle zone di controllo di cui al comma 4 dell'articolo 8, o ad esse assimilabili, quando sia intervenuto il recepimento di cui al comma 2 del medesimo articolo 8.

2. Il nullaosta di cui al comma 1 deve limitarsi ad effettuare il riscontro tra la normativa di piano e di regolamento e l'opera in progetto e deve essere comunicato all'autorità competente entro i centoventi giorni successivi alla data nella quale la richiesta stessa è pervenuta. Ove non venga comunicato entro tale termine, esso si intende negato.

3. Avverso il diniego è ammesso ricorso dell'autorità richiedente e dell'interessato al tribunale amministrativo regionale, il quale decide d'urgenza. Avverso la decisione del tribunale amministrativo regionale è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, con il rispetto della stessa procedura d'urgenza.

4. Il nullaosta rilasciato dal Parco sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il consiglio direttivo, previo parere della Commissione tecnico-scientifica, può richiedere al sindaco competente territorialmente di sospendere attività, da chiunque poste in essere, che pregiudichino la conservazione dei valori fondamentali dell'area protetta. Entro dieci giorni dalla richiesta il sindaco, sentita la giunta municipale, la accoglie o la respinge con ordinanza motivata, da notificare immediatamente al legale rappresentante del Parco.

6. Trascorsi quindici giorni dalla richiesta di cui al comma 5, la mancata notifica dell'ordinanza equivale a diniego contro il quale è esperibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente che, ove richiesto, può ordinare la sospensione delle attività di cui al medesimo comma 5.

7. Le Regioni, d'intesa fra loro ove sia necessario, stabiliscono le misure da adottare nei casi in cui, al fine di assicurare la conservazione dei valori di un'area protetta, occorra intervenire fuori dei confini di essa.

Art. 11.

(Programma di sviluppo del Parco)

1. Nel rispetto delle finalità istitutive e dei vincoli stabiliti dal piano del Parco e dal regolamento e sulla base dei criteri indicati nel programma nazionale di cui all'articolo 4, il Parco promuove iniziative coordinate con quelle delle Regioni e degli enti locali territoriali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle Comunità residenti. A tal fine predispone un programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili. Il programma è adottato dall'organismo di gestione del Parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, e può essere annualmente aggiornato.

2. Il Parco può gestire direttamente o dare in concessione attività economico-produttive e servizi che siano direttamente connessi al raggiungimento dei suoi fini istituzionali; agevola e promuove, con propri contributi ad enti, associazioni e privati, attività e iniziative, anche in forma cooperativa, atte a favorire, nel rispetto delle finalità del Parco, lo sviluppo delle attività locali compatibili.

3. Concorrono al finanziamento del programma di cui al presente articolo lo Stato, le Regioni, gli enti locali, gli altri organismi interessati. Possono essere adottati, a tale scopo, appositi accordi di programma.

Art. 12.

(Risorse finanziarie - Priorità)

1. Le risorse finanziarie del Parco devono consentire di far fronte al complesso delle spese di impianto e di esercizio del Parco stesso, per il raggiungimento delle sue finalità istitutive.

2. Oltre che da erogazioni o contributi, a qualsiasi titolo disposti da enti od organismi pubblici e da privati, le risorse finanziarie del Parco possono essere costituite anche da diritti e canoni che riguardino l'utilizzazione di beni mobili e immobili che appartengano al Parco, o dei quali esso abbia la gestione.

3. Ai Comuni e alle Provincie il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un Parco, è riservata la priorità sui finanziamenti regionali e statali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del Parco stesso e nelle aree contigue di cui all'articolo 8, comma 5, dei seguenti interventi, impianti ed opere:

- a) riassetto dei centri storici e di edifici di particolare valore storico culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche ed idropotabili;
- d) viabilità rurale;
- e) opere di conservazione e restauro ambientale del territorio;
- f) attività culturali nei campi di interesse del Parco;
- g) agro-turismo escursionistico e naturalistico;
- h) attività sportive compatibili.

4. La medesima priorità è riservata ai privati che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco.

Art. 13.

(Riserve naturali dello Stato. Coordinamento con le aree protette marine confinanti)

1. Le riserve naturali dello Stato sono istituite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, su aree riconosciute dal programma nazionale di rilievo nazionale o internazionale, per i caratteri ambientali, naturalistici, culturali delle aree stesse, anche in relazione a specifiche finalità di ricerca e sperimentazione.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina i confini della riserva, ne precisa le caratteristiche principali, i vincoli e le finalità istitutive; dispone immediate adeguate misure di salvaguardia; definisce altresì il regolamento di gestione della riserva, sentite le Regioni sul cui territorio è ubicata la riserva stessa. La proposta è formulata di concerto con i Ministri competenti quando si tratti di terreni appartenenti al demanio dello Stato.

3. Per le modificazioni dei confini di una riserva naturale si applicano le procedure adottate per la sua istituzione.

4. Le riserve naturali dello Stato esistenti sono gestite unitariamente, secondo le direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, dal Corpo forestale dello Stato, per il tramite delle proprie strutture. Per le stesse si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui all'articolo 9.

5. Qualora un Parco o una riserva marina vengano istituiti in acque territoriali confinanti con un'area naturale protetta, l'organismo di gestione del Parco o della riserva stessa coordina la propria attività con quella dell'area naturale protetta confinante.

CAPO III

AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE REGIONALE

Art. 14.

(Programma regionale.

Adeguamento. Misure di salvaguardia)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni individuano, sentiti gli enti locali interessati, le aree regionali ritenute meritevoli di tutela, ai fini della formazione del programma regionale delle aree naturali protette. Il programma è approvato dalla Regione. Esso è periodicamente aggiornato, tenuto anche conto delle indicazioni e degli orientamenti contenuti nel programma nazionale. Entro il medesimo periodo di mesi sei, le Regioni adeguano la propria legislazione alle prescrizioni e ai principi contenuti nella presente legge.

2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione del programma regionale, gli enti locali adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni ivi contenute. Le Regioni, decorso tale termine senza che il predetto adeguamento sia avvenuto, adottano misure di salvaguardia tese a tutelare gli ambienti naturali, gli equilibri biologici e le risorse naturali di particolare rilevanza. Nel caso di inerzia da parte delle Regioni, il Consiglio dei ministri adotta dette misure di salvaguardia, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 3.

Art. 15.

(Consiglio scientifico regionale)

1. Ogni Regione costituisce il Consiglio scientifico regionale per le aree naturali protette, composto da studiosi delle discipline interessanti la tutela della natura e dell'ambiente, scelti in considerazione della loro qualificata e sperimentata competenza, attestata dai rispettivi curricula scientifici.

2. Il Consiglio scientifico ha il compito di approfondire ed aggiornare la conoscenza dei valori fondamentali delle aree naturali protette regionali e di dare agli organismi di gestione delle stesse ogni indicazione tecnica utile per la realizzazione dei fini istituzionali.

3. Qualora si tratti di indicazioni riguardanti la sopravvivenza dei valori fondamentali dell'area protetta, le indicazioni espresse sono vincolanti.

Art. 16.

(Parchi regionali)

1. I Parchi regionali sono istituiti con legge regionale, che ne determina i confini, le finalità, il finanziamento, nonché la struttura e la composizione dell'organismo direttivo.

2. La legge istitutiva fissa il termine entro il quale va approvato il piano del Parco, termine che non può comunque essere superiore ad anni due dalla data di istituzione. Precisa inoltre i vincoli immediatamente esecutivi cui l'area o parte di essa sono sottoposti. Il piano del Parco viene approvato previo parere del Consiglio scientifico di cui all'articolo 15.

3. Per la istituzione e la gestione di parchi che comprendono territori posti in più Regioni, queste provvedono d'intesa fra di loro, ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Alla modifica dei confini di un Parco regionale si provvede secondo le modalità previste dalla legge istitutiva.

Art. 17.

(Piano e regolamento del Parco regionale)

1. Il piano del Parco è predisposto e adottato dall'organismo di gestione del Parco e appro-

vato dalla Regione, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla legge istitutiva. Il piano dovrà, in particolare, contenere le materie di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 8.

2. Tenuto conto dei caratteri e dei valori ambientali presenti nelle singole zone, nonché della incidenza sugli stessi degli interventi dell'uomo, il piano determina le zone nelle quali è richiesta l'intesa tra ente locale e autorità del Parco per la realizzazione di detti interventi.

3. Entro il territorio di ciascun Parco regionale l'esercizio delle attività che interferiscono con le finalità del Parco medesimo è disciplinato da un regolamento, adottato e approvato in conformità a quanto disposto dalla legge regionale. Si applica quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 9.

Art. 18.

(Programma di sviluppo e risorse finanziarie)

1. Nel rispetto delle finalità istitutive e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento, il Parco promuove iniziative coordinate con quelle della o delle Regioni e degli enti locali territorialmente interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti.

2. A tal fine, nei modi e nei termini previsti dalla legge regionale, predispone un programma economico-sociale per la promozione delle attività compatibili.

3. Il programma di cui sopra è finanziato dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli altri organismi interessati. Può essere adottato, a tale scopo, un apposito accordo di programma.

4. Si applicano al Parco regionale le norme di cui al comma 2 dell'articolo 11 nonché quanto previsto dall'articolo 12 in quanto applicabile.

Art. 19.

(Istituzione e gestione delle riserve e delle altre aree protette)

1. Le riserve naturali regionali sono istituite con atto del Consiglio regionale in attuazione

del programma regionale di cui all'articolo 14. L'atto istitutivo determina la denominazione, i confini, i caratteri e le finalità della riserva medesima, i vincoli e i divieti relativi, e le modalità di gestione, affidata di norma ad enti pubblici territoriali singoli o associati ovvero ad enti ed associazioni private, operanti nel campo della difesa della natura e dell'ambiente.

2. Per la istituzione e la gestione di riserve su territori posti in più Regioni, queste provvedono d'intesa tra di loro ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. L'organismo di gestione della riserva naturale adotta il regolamento della riserva stessa che, in particolare, disciplina l'esercizio delle attività che interferiscono con le finalità della riserva, per il rispetto dei luoghi e per il miglior perseguimento delle finalità previste nell'atto istitutivo, e detta indirizzi in ordine alle attività di ricerca scientifica. Il regolamento è approvato in conformità a quanto disposto dalla Regione.

4. Le Regioni promuovono l'istituzione e la gestione di aree naturali protette di carattere locale, qualora siano previste dal programma regionale, da parte di Comuni e degli altri enti locali e da parte di organismi pubblici e privati, associazioni culturali e scientifiche, istituzioni sub-regionali e locali. Determinano altresì forme ed entità del concorso finanziario regionale, nonchè gli indirizzi generali ed i vincoli specifici minimi per il perseguimento delle aree protette costituite.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE. FINANZIAMENTI

Art. 20.

(Prelazione. Espropriazione. Indennizzi)

1. Lo Stato e le Regioni hanno diritto di prelazione sul trasferimento dei diritti reali degli immobili compresi nelle aree protette. Tale diritto può essere fatto valere anche per

territori non inclusi entro i confini di un'area protetta quando sia intervenuta la proposta del Comitato di cui all'articolo 3 o del Consiglio scientifico regionale di cui all'articolo 15. La prelazione deve essere esercitata entro sei mesi dalla notifica della proposta di trasferimento avanzata all'ente da parte del proprietario, con l'indicazione del prezzo. Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, lo Stato o la Regione possono, entro un anno dalla trascrizione del contratto, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa. È fatta salva l'applicazione delle norme sul diritto di prelazione di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 29 maggio 1967, n. 379, e successive modificazioni.

2. L'acquisizione di immobili compresi in un Parco o in una riserva può essere effettuata anche mediante espropriazione per pubblica utilità, ai sensi e con le modalità previste dalla legislazione in materia, quando ricorrano comprovate necessità in relazione alle finalità di protezione del territorio interessato. La proposta di espropriazione è formulata, allo Stato o alla Regione, dall'organismo di gestione dell'area naturale protetta. La decisione sulla proposta è adottata entro sei mesi dalla trasmissione. Il mancato accoglimento è motivato.

3. Per le prescrizioni e i vincoli derivanti dal piano del Parco e dal regolamento di un'area protetta si applicano, quanto al diritto di indennizzo e alla sua misura, le norme vigenti in materia urbanistica. Le prescrizioni e i vincoli di cui sopra comportano l'immediato accertamento delle variazioni delle rendite afferenti agli immobili sui quali gravano le relative imposte.

4. Quando, per il perseguimento delle finalità istituzionali di un'area protetta, si verificano riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'organismo di gestione provvederà al conseguente indennizzo, nonchè all'indennizzo dei danni provocati, entro i confini dell'area, dalla fauna selvatica, nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento. La valutazione del danno e del relativo indennizzo è effettuata entro i successivi centottanta giorni. Le somme liquidate oltre il termine predetto sono

maggiorate del tasso ufficiale di sconto per il periodo di ritardo registrato.

5. Avverso le determinazioni dell'organismo di gestione dell'area protetta è data facoltà di ricorso al Ministro dell'ambiente, ove si tratti di aree protette nazionali, o alla Regione interessata, ove si tratti di aree protette regionali. La decisione sul ricorso va adottata entro i tre mesi successivi alla data di ricevimento del ricorso stesso.

6. Per i ricorsi avverso la determinazione degli indennizzi di cui al comma 3 è riconosciuta, in primo grado, la competenza esclusiva del pretore.

Art. 21.

(Termini per i pareri obbligatori. Pubblicità)

1. Tutti i pareri obbligatori previsti dalla presente legge, per i quali non sia altrimenti disposto, sono trasmessi al richiedente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Quando il parere non venga trasmesso entro il termine di cui sopra, esso si intende favorevole.

2. L'atto istitutivo di un'area protetta è reso noto mediante affissione in ciascuno dei Comuni il cui territorio è totalmente o parzialmente compreso nell'area medesima o nella zona contigua, nonchè mediante pubblicazione sul foglio degli annunci legali della o delle Province interessate. Per la modificazione dei confini è adottata la medesima procedura.

3. Dell'attività degli organismi di gestione di un'area protetta è data adeguata pubblica informazione.

4. Nella formazione dei programmi e nella definizione degli interventi per la protezione della natura e dell'ambiente deve essere assicurato l'apporto delle istituzioni scientifiche e delle organizzazioni culturali competenti.

Art. 22.

(Trasgressioni e sanzioni)

1. Constatata la violazione delle prescrizioni del piano o del regolamento di un'area protetta, l'organismo di gestione dell'area

stessa ingiunge, con atto motivato, la sospensione dei lavori, la rimozione di quanto costruito in violazione, e la riduzione in pristino a spese del trasgressore. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente e il direttore dei lavori, per il quale viene disposta la sospensione dall'albo professionale fino ad un massimo di tre anni.

2. Contro l'ingiunzione dell'organismo di gestione dell'area protetta sono ammessi i normali mezzi di tutela giurisdizionale.

3. In caso di inerzia dell'organismo di gestione, il Ministro dell'ambiente può sostituirsi ad esso dopo averlo invitato a provvedere, ingiungendo al trasgressore la rimessa in pristino e, ove questi non provveda entro il termine fissato, che non potrà essere inferiore a giorni trenta, agendo di ufficio. I relativi atti sono trasmessi alla procura della Corte dei conti per l'eventuale esercizio dell'azione di competenza.

4. La violazione delle prescrizioni del piano e del regolamento, salvo che il fatto costituisca reato e dia luogo all'applicazione delle conseguenti sanzioni penali, è altresì punita con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 50.000.000. Resta ferma, in ogni caso, l'azione di risarcimento del danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

5. All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto della Provincia competente per territorio.

6. I trasgressori sono in ogni caso tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato dal Parco, compresi gli animali abbattuti, ed alla riduzione in pristino dei luoghi a loro spese.

7. Per le sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 23.

(Nuovi Parchi nazionali)

1. Sono istituiti i seguenti Parchi nazionali:

- a) Parco delle Alpi bellunesi;
- b) Parco delle Alpi marittime;
- c) Parco del Delta padano;

- d) Parco delle Foreste casentinesi;
- e) Parco del Gennargentu;
- f) Parco dei Monti Sibillini;
- g) Parco del Pollino.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Regioni interessate, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, sono definiti i confini, le caratteristiche e finalità principali, i vincoli generali, la sede, il finanziamento, la composizione del consiglio direttivo dell'ente.

3. Ove l'intesa di cui al comma 2 non sia stata raggiunta nel periodo previsto di un anno, il Consiglio dei ministri adotta le determinazioni del caso, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni interessate.

4. Tenuto conto dell'eccezionale rilevanza dei valori naturalistico-scientifici e paesaggistici presenti sul territorio interessato, previa intesa con la Regione siciliana e sentita la Comunità dell'Etna, il Parco regionale dell'Etna verrà classificato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, Parco nazionale. Col predetto decreto verranno definiti, in particolare: entità e modalità del finanziamento; composizione del consiglio direttivo dell'ente; procedure e tempi di adozione ed approvazione degli strumenti di programmazione e di gestione.

Art. 24.

(Uniformazione)

1. Si applicano ai Parchi nazionali esistenti le norme di cui ai capi I, II e IV della presente legge. Con proprio decreto, sentite le Regioni interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede ad adottare i provvedimenti necessari.

2. Sono abrogate le norme limitative di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 503, relativa al Parco nazionale della Calabria.

3. Restano ferme le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22

marzo 1974, n. 279, sul Parco nazionale dello Stelvio.

4. Nulla è innovato per quanto concerne gli organismi di gestione del Parco nazionale del Gran Paradiso e del Parco nazionale del Circeo.

Art. 25.

(Finanziamenti)

1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dalla normativa vigente, all'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, è destinata, per il triennio 1987-89, la somma di lire 100 miliardi, così ripartita: 15 miliardi per il 1987, 35 miliardi per il 1988, 50 miliardi per il 1989.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 15 miliardi per il 1987, 35 miliardi per il 1988 e 50 miliardi per il 1989, si provvede quanto a lire 9 miliardi nel 1987, 13 miliardi nel 1988 e 13 miliardi nel 1989, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento, inserito ai fini del bilancio triennale 1987-1989: «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali»; quanto a lire 6 miliardi nel 1987, 22 miliardi nel 1988 e 37 miliardi nel 1989, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento, inserito ai fini del bilancio triennale 1987-1989: «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.